



Covid: Musumeci, nuova ordinanza in Sicilia, stretta su scuola. A seguito dell'ordinanza n. 5 del presidente della Regione Musumeci dell'8 gennaio 2021 è prevista la sospensione delle attività didattiche in presenza da lunedì 11 gennaio fino al 16 gennaio per le scuole primarie. Proseguono normalmente, invece, le attività in presenza per la scuola dell'infanzia.

REPUBBLICA ITALIANA



Il Presidente della Regione Siciliana

**Ordinanza contingibile e urgente
n. 5 dell'8 gennaio 2021**

*Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 nel territorio della Regione Siciliana*

**Articolo 4
(attività scolastiche e universitarie)**

1. Fino al 31 gennaio 2021 per la scuola secondaria di secondo grado l'attività didattica è esercitata esclusivamente a distanza nei modi e termini disciplinati dalla normativa vigente.
2. Fino al 16 gennaio 2021 compreso per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria l'attività didattica è esercitata esclusivamente a distanza nei modi e termini disciplinati dalla normativa vigente.
3. Nessuna sospensione è, in atto, prevista per le attività educative riguardanti nidi, asili e scuole dell'infanzia.
4. Il Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato della Salute effettua il monitoraggio sull'andamento della diffusione del contagio nel periodo temporale intercorrente tra l'11 gennaio 2021 e il 15 gennaio 2021 e, all'esito, individua i territori comunali in cui la didattica a distanza è eventualmente prorogata fino al 31 gennaio 2021 per la scuola di primo grado e per la scuola primaria.
5. I Dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, hanno facoltà di ammettere, comunque, in presenza gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali.
6. Con provvedimento del Coordinamento dei rettori delle università siciliane è possibile, fino al 31 gennaio 2021, sospendere la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza e le ulteriori disposizioni vigenti per la frequenza di presenza dei corsi di formazione specifica in medicina generale, delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.